

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMÌ, GANDOLFI, DUTTO, OLCESE, RAVAGLIA*Presentata il 3 giugno 1981*

Nuove norme per la disciplina degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La più che decennale esperienza degli esami di maturità introdotti nel nostro ordinamento, a titolo sperimentale, con il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, impone ormai sostanziali verifiche ed adeguamenti, non solo, e non tanto, per i dubbi, peraltro largamente diffusi, circa la validità delle procedure e delle prove previste, quanto per l'indifferibile esigenza di dare sbocco legislativo all'encomiabile sforzo di autocritica, riflessione e proposta che il mondo della scuola ha prodotto, attraverso il meditato e sofferto confronto con l'esperienza quotidiana, dai difficili anni della contestazione ad oggi. Anno dopo anno, infatti, studenti e docenti si sono confrontati con i problemi reali provocati dall'innesto dei nuovi esami sul vecchio corpo non modificato della scuola secondaria superiore e ne hanno segnalato pregi e difetti, con la

speranza che il sollecito varo della riforma risolvesse anche questo problema. Ma la riforma non è ancora avviata. La nostra iniziativa di modifica legislativa degli esami conclusivi, corrisponde, dunque, alla duplice necessità, culturale e politica, di verificare finalmente che cosa di valido è emerso dalla innovazione lungamente sperimentata, ed anche ciò che in essa non funziona e non ha mai funzionato, con il fine di dare concreta risposta ad attese, legittime insoddisfazioni, ed autentiche volontà di cambiamento.

La dimensione sperimentale presupponeva infatti, fin dall'inizio, per la sua intrinseca connotazione scientifica, verifiche periodiche e controlli accurati, che preludessero a correzioni ed adeguamenti *in itinere*, quali sempre si impongono in un processo di ricerca.

Ma ciò non è accaduto e questo non ha certo contribuito — nel bene come nel male — a dare fiducia e conforto ai do-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

centi: non a quelli sostanzialmente d'accordo con l'ipotesi sperimentata, non a quelli ad essa decisamente contrari *a priori*, via via confermati dai fatti nelle loro convinzioni, non infine a quelli che pure tra dubbi e perplessità si sono ugualmente impegnati ad utilizzare al meglio lo strumento previsto, individuando — fra le pieghe delle leggi, e nei suoi approssimativi meccanismi — appigli ed occasioni per tentare, oltre che un modo diverso di condurre gli esami, un modo diverso di fare scuola.

Perché — onorevoli colleghi — ciò che va in ogni caso detto, per ogni strumento di verifica e controllo, tanto più se si tratta di verifica e controllo finale del corso degli studi, esercitato dallo Stato in quanto tale, ed avente effetti sociali e giuridici in virtù del valore legale del titolo di studio, è che esso riverbera effetti indiscutibili ed evidentissimi sull'intera attività didattica che lo precede. Tutti gli esami, e a maggior ragione gli esami di Stato, condizionano inevitabilmente metodi di lavoro e scelte di contenuti, influenzando, assai articolatamente e minuziosamente, sia i comportamenti dei docenti e degli alunni, sia i rapporti che tra essi si instaurano. Ma interferiscono anche, e questo è assai più grave, nel rapporto tra gli studenti e le discipline oggetto di studio, singolarmente prese, o viste nelle loro molteplici connessioni metodologiche e problematiche.

È soprattutto in questo senso che la normativa vigente ha dato cattiva prova di sé, alterando in maniera distorta e distorcente proprio il rapporto tra studenti e materie di studio, con l'effetto di provocare selezioni di discipline e di argomenti da approfondire non in virtù di autentici interessi via via maturati, come la legge n. 119 pure intendeva provocare ed agevolare, ma scelte strumentali, fatte spesso all'ultimo momento, in base a ragionamenti aridamente opportunistici, quando non addirittura a scommesse previsionali, fondate più sul calcolo delle probabilità o sulla pura e semplice casualità, che non su consapevoli e responsabili opzioni scientifiche, cultura-

li e professionali. Opzioni che dovrebbero costituire, invece, la più significativa meta del corso di studi secondario superiore, ed in ogni caso l'obiettivo di qualsiasi scuola che si rispetti.

L'irrazionalità e la cabala sono dunque divenute, troppo spesso, il reale coronamento di un processo di istruzione, che non sempre, e non ovunque, ha raggiunto la degradazione di cui si parla, e che sovente riesce a contraddire con i suoi positivi esiti il diffuso e generalizzato giudizio di inefficienza di cui la scuola è oggetto. Un giudizio che in realtà proprio l'inadeguato strumento di controllo conclusivo impedisce di confermare o confutare con cognizione di causa, impedendo altresì ogni possibilità di individuare, fra le molte situazioni davvero insoddisfacenti, quelle meno negative, o addirittura decisamente positive, che evidentemente non mancano, e che dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione e considerazione.

Tale complessa realtà, unitamente al rifiuto — metodologico e culturale — che è proprio dei repubblicani, di accettare come ineluttabile ogni appiattimento verso il basso, ogni giudizio generico insufficientemente articolato e distinto, e soprattutto il colpevole sperpero di energie intellettuali e professionali operanti nella scuola, ci ha indotto a fare nostri e a tradurre in concrete modifiche alla normativa vigente i risultati della decennale esperienza effettuata nella scuola. Siamo infatti convinti che le forze vive del paese hanno sempre diritto ad una espressione parlamentare, e quindi anche legislativa, ad onta della indifferenza, non sempre limpida e giustificabile, di talune forze politiche, che troppo spesso rinunciano o si rifiutano di aprire vertenze su problemi effettivamente dirompenti ed innovativi, contribuendo così ad aggravare ulteriormente le situazioni già difficili.

La recente ripresa del dibattito sulla scuola secondaria superiore e l'impegno dispiegato — non solo dal partito repubblicano italiano — perché la riforma vada sollecitamente in porto — come sembra ormai più che probabile — sostengono ed

avvalorano la nostra decisione di prospettare subito un nuovo modello d'esame.

Va infatti detto subito che la nostra proposta non solo non allontana nel tempo la auspicata riforma, né la dà per definitivamente accantonata. Essa intende invece anticiparne, in tempi brevissimi, metodi e contenuti, con l'obiettivo di tradurre in legge immediatamente efficace alcuni valori ed esperienze particolarmente significativi che costituiscono parte insopprimibile della cultura della riforma e che già avevano trovato, nel settembre del 1978, una più che accettabile definizione e sanzione, culminata nel voto positivo espresso dalla Camera dei deputati.

Non ci sfugge evidentemente che le innovazioni dovranno in ogni caso mantenere una loro coerenza anche con l'ordinamento attuale degli studi, finché la riforma non sarà approvata e non andrà a regime: ma tale doverosa attenzione non impedisce affatto di tentare di eliminare le non poche incongruenze già esistenti, attivando al tempo stesso sostanziali modificazioni nella vita e nel costume scolastico.

Perché questo accada, occorre che le procedure d'esame vengano sollecitamente ricondotte in un alveo di razionalità e coerenza didattica, acquisendo tutte le correzioni suggerite dall'esperienza e dalle prospettive di riforma su cui già esiste un largo accordo. Così facendo il Parlamento darà chiaramente segno della propria volontà di rispondere tempestivamente alle richieste avanzate dal mondo della scuola senza rinviare, sempre, tutto ad una riforma che richiederà comunque tempi tecnici assai lunghi. E d'altronde opinione assai diffusa che almeno alcuni aspetti qualificanti della riforma possano trovare applicazione anche subito, pur con gli opportuni accorgimenti. Accorgimenti e precisazioni che nel caso degli esami riguardano più i contenuti delle discipline, e i livelli di istruzione e di professionalità da valutare, che non i metodi, le procedure, la composizione delle commissioni. E questo per l'evidente ragione che un buon sistema d'accertamento può com-

prendere in sé prove riferibili ad una illimitata gamma di capacità, discipline e contenuti, purché sia chiaro come si deve in ogni caso procedere. Quanto alla esatta definizione di ciò che esso di volta in volta certifica, non sussistono problemi, essendo sufficiente che gli attestati conclusivi riflettano limpidamente come, e su che cosa, l'esame è stato condotto: che è appunto ciò che noi proponiamo.

In questo spirito i repubblicani hanno lavorato, tenendo conto sia degli ordinamenti vigenti, sia delle esperienze in atto sia - infine - dei prevedibili approdi della riforma, con l'obiettivo di offrire al Paese, e al mondo della scuola, un nuovo assetto di esami conclusivi che consenta di governare la fase di transizione che ancora ci separa dall'entrata in vigore della riforma, e quindi anche dal momento in cui le prime leve di giovani usciranno dalla scuola riformata per affrontare gli esami finali.

I criteri a cui ci siamo attenuti corrispondono in primo luogo all'esigenza di restituire alla prova conclusiva della scuola secondaria superiore carattere di qualificato accertamento sia della istruzione acquisita dagli alunni nelle singole discipline sia della efficacia complessiva dei processi di formazione a cui ciascuna di esse concorre, anche in funzione di una competenza professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. A questo scopo, occorre a nostro giudizio attribuire al più presto alle commissioni d'esame strumenti adeguati:

1) ad acquisire, nella loro pienezza e rilevanza, i giudizi conclusivi espressi dal consiglio di classe al momento degli scrutini di ammissione. Giudizi che rappresentano il naturale punto di arrivo dell'intero corso di studi e della prolungata osservazione effettuata dai docenti sui comportamenti scolastici tenuti dai singoli candidati;

2) a valutare - in sede d'esame - tutte le attività formative e d'istruzione svolte dall'alunno e dalla scuola, e non solo quelle strettamente curriculari, ricon-

ducibili per lo più a programmi ministeriali ritenuti da molti superati e obsoleti;

3) a saggiare — in maniera non ambigua e con tutta la dovuta oggettività — sia la preparazione generale e specifica acquisita dai candidati, sia gli orientamenti culturali e professionali da essi maturati, che costituiscono parte integrante della formazione, e per così dire la sua più alta finalità;

4) a collocare sullo stesso piano ed in condizioni di parità effettiva, candidati interni e candidati esterni, senza perciò eludere l'obbligo di conoscere, preventivamente, analiticamente e con la necessaria serietà, i fondamenti culturali e scientifici su cui ciascun candidato privatista ha costruito la propria formazione culturale e professionale, ed i presupposti su cui fonda la propria richiesta di sostenere l'esame di Stato.

Se è vero che l'esame di Stato tende ad accertare una maturazione ed una professionalità che si sostanzino nel convergente apporto di tutta una gamma di conoscenze, capacità e competenze, distribuite nell'arco quinquennale degli studi secondari superiori, nessuna delle quali può essere ritenuta marginale, accessoria o irrilevante, o non farebbe parte dei piani di studi previsti, occorre garantire che l'accertamento sia davvero tale per completezza e rigore. Ed occorre anche garantire che esso avvenga nel rispetto delle condizioni psicologiche e fisiche dei candidati, i cui limiti sono oggi largamente travalicati da una normativa e da una prassi che non esitiamo a definire non solo inumane ma anche del tutto inefficaci ai fini dell'indagine che si intende condurre.

Al ripristino di queste prioritarie ed irrinunciabili condizioni di fondo, si aggiungono poi anche esigenze di ammodernamento delle tecniche e delle prove di esame, al fine di consentire più oggettivi controlli delle conoscenze. Con ciò non intendiamo proporre un ricorso ai *test*, di fatto destinato all'insuccesso, e non solo per il rifiuto opposto dalla scuola

al loro inevitabile automatismo meccanico. È in realtà la stessa ricerca didattica e docimologica a segnalare tali prove come sostanzialmente e strutturalmente inadeguate alle esigenze di un esame conclusivo, oltre che scientificamente inattendibili, se non dopo progressive e faticose messe a punto, che richiederebbero comunque tempi assai lunghi per una corretta taratura, e quindi anche per una effettiva applicazione su larga scala.

Ciò non significa peraltro rinunciare *a priori* a ricercare nella esperienza italiana, europea e mondiale, strumenti di verifica meno aleatori di quelli oggi in uso, che permettano di sottrarre alla discrezionalità dei giudizi prevalentemente soggettivi che le prove oggi in uso alimentano, almeno una parte, o taluni aspetti, della preparazione dei giovani.

Quello a cui la nostra proposta intende fare riferimento sono i quesiti a svolgimento limitato, largamente in uso in altri paesi europei, oltre che l'annotazione critica di passi significativi (letterari, storico-critici, scientifici): tutti strumenti da tempo utilizzati, anche in Italia, per valutare capacità e conoscenze, generali e specifiche, che il tema e l'interrogazione tradizionale difficilmente riescono a mettere in luce.

Proprio queste forme di verifica, che privilegiano le doti di concisione, chiarezza, essenzialità che un corso di studi bene impostato può suscitare e sviluppare, dovrebbero a nostro giudizio incidere sulla azione didattica, sostituendo gradualmente il verbalismo e la retorica oggi imperanti, giustificati e perpetuati proprio dai modi di controllo in uso, con più rigorose attività di analisi testuale, di ricerca, di sperimentazione, da cui far scaturire sintesi non solo meno generiche e meno arbitrarie di quelle a cui oggi molti studenti ricorrono, ma soprattutto più corrette e rigorose sul piano scientifico e metodologico.

Questo per quanto riguarda le prove scritte, che la concreta attuazione del modello da noi proposto potrà ulteriormente arricchire, aprendo ampi spazi alla sperimentazione di sempre nuovi e più pun-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuali strumenti di controllo, in rapporto alle singole discipline ed ai diversi temi che ciascuna di esse affronta.

Per le prove orali abbiamo invece tenuto prioritariamente presente l'esigenza urgente di evitare agli alunni, ai membri interni, ai commissari, il frustrante e antieducativo dilemma della scelta della seconda materia, per il quale non sono stati ancora trovati criteri convincenti. Dobbiamo una buona volta dire con chiarezza che tale scelta solo in rarissimi casi è davvero affidata alla commissione giudicatrice, ed assai più spesso lasciata allo strumentale e contraddittorio comporsi delle volontà degli studenti, dei docenti interni, dei commissari, ora in base a calcoli opportunistici, ed ora in base ad una discrezionalità di natura a volte protettiva ed a volte invece ricattatoria e vessatoria, ma in ogni caso priva di qualsiasi valore educativo e didattico. L'unico effetto che tale prassi ha sicuramente determinato, è stato quello di alterare non solo le dinamiche d'esame ed i loro oggettivi risultati, ma la stessa preparazione preliminare dei giovani, inducendoli a tagli arbitrari sui contenuti dell'esame, a patteggiamenti incresciosi con i docenti e ad inammissibili pressioni sui membri interni e sulle commissioni.

In questo senso ci sembra assai più logico e corretto che siano le scelte effettuate da ciascun candidato nel corso della terza prova scritta ad orientare concretamente il colloquio, offrendo le basi per una discussione che dovrà comunque poter spaziare su tutte le discipline e su tutti gli argomenti, se non altro per quanto concerne i necessari riferimenti e gli agganci, anche interdisciplinari, che ciascun problema, o interrogativo, inevitabilmente comporta.

Ma anche attivare l'ampia attività di studio, ricerca e sperimentazione che noi proponiamo non basterebbe a migliorare il tono della scuola e degli esami, né basterebbe a privilegiare, contrariamente a quanto è accaduto in passato, le capacità di analisi, sintesi, precisione e concisione che i giovani possono e devono

maturare attraverso ogni esperienza, di studio e di lavoro, se in questa sede non affrontassimo anche un altro problema, tipico anch'esso della scuola italiana, e cioè la questione della collegialità (delle scelte, delle correzioni degli elaborati, dei colloqui, delle valutazioni conclusive, della formulazione dei giudizi di maturità).

Sulla collegialità si insiste sempre molto, a parole, mentre nei fatti la si elude, e non sempre per ragioni riconducibili all'esasperato individualismo che contraddistingue la cultura, ed assai più il comportamento, di molti docenti.

Quello che va in ogni caso detto, e che ha ispirato la nostra proposta di legge, è la doverosa constatazione dei limiti necessariamente imposti ad un certo tipo di collegialità dalla professionalità stessa dei docenti e dal livello di approfondimento scientifico e di specificità culturale e professionale su cui gli esami conclusivi della scuola secondaria superiore devono essere condotti.

A nostro giudizio, può legittimamente richiedersi collegialità nelle valutazioni preliminari agli esami (livello complessivo delle classi, tono didattico e disciplinare, organicità dei programmi, ecc.), così come la si può di nuovo legittimamente pretendere al momento del giudizio conclusivo, in cui molti dati analitici devono confluire, assommarsi, trovare una sintesi.

Essa è invece impraticabile e inopportuna in sede di raccolta analitica di dati e di riscontro oggettivo di elementi di giudizio relativi alle singole discipline, o agli ambiti di discipline fra loro affini, che i curricoli prevedono, a meno che non venga ricercata e ottenuta attraverso il convergente apporto, e confronto, di docenti esperti nella stessa disciplina, o in grado di esplorare prove relative a settori scientifici fra loro omogenei. Solo in questo caso, infatti, le singole competenze docenti, e le varie esperienze scientifiche e professionali, possono paritetivamente e responsabilmente procedere a correzioni, comparazioni, valutazioni, con la garanzia di un reale equilibrio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tra la soggettività inevitabilmente connessa con ogni giudizio individuale ed il doveroso rispetto della oggettiva qualità scientifica degli elaborati e della loro discussione.

A questo scopo proponiamo, per la delicata fase della correzione degli elaborati, la costituzione di sottocommissioni operanti a livello distrettuale in cui si raccolgano competenze docenti affini, ed a cui affluiscono, egualmente distribuite, tutte le prove scritte svolte nel distretto. Proprio dal previsto intreccio tra collegialità fondata su competenze omogenee ed anonimità delle prove, dovrebbe a nostro giudizio scaturire la massima oggettività di valutazione possibile, una volta scaricato, per le ragioni già dette, il ricorso ai *test* e ai *quiz*.

In sintesi, proponiamo dunque un testo di legge che si caratterizza per i seguenti elementi:

potenziamento del ruolo della scuola attraverso una più rigorosa normativa degli scrutini finali (due terzi dei voti a favore per l'ammissione, giudizi analitici arricchiti da un maggior numero di dati ed elementi, valorizzazione dei lavori di ricerca — individuali e di gruppo — purché eseguiti effettivamente sotto la guida dei docenti, nel quadro della programmazione didattica dell'ultimo, o degli ultimi, anni di corso);

introduzione di un filtro preselettivo per i candidati privatisti, da affidare alle scuole statali, al fine di garantire una più serena, puntuale ed articolata verifica delle condizioni preliminari necessarie per affrontare gli esami in modo non difforme da quello previsto per gli studenti che hanno frequentato corsi regolari;

predisposizione di una terza prova scritta, articolata in quesiti a svolgimento limitato e in annotazioni a testi, ed estesa a tutte le discipline del piano di studi, con facoltà — per il candidato — di scegliere, nell'ampia gamma proposta, un determinato numero di quesiti e brani (anche al fine di individuare interessi ed orientamenti);

garanzia della collegialità della correzione e valutazione degli elaborati (anonimi) attraverso la costituzione, a cura dei provveditori, di sottocommissioni distrettuali, per discipline affini, le quali opereranno nel periodo intercorrente tra le prove scritte e le prove orali, consegnando al termine dei loro lavori gli elaborati corretti e valutati alle Commissioni effettive cui i singoli candidati appartengono;

limitazione del colloquio ai soli argomenti delle prove scritte, con tutti gli opportuni approfondimenti e collegamenti interdisciplinari, nel quadro della attività svolta dalla scuola e certificata dalla relazione del consiglio di classe;

eliminazione della dizione « esami di maturità ».

Due questioni necessitano ancora di qualche illustrazione e spiegazione. Una riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, ed una la novità delle sottocommissioni distrettuali incaricate dalla correzione e valutazione degli elaborati, anonimi fino alla conclusione delle operazioni di riscontro.

Circa la prima, conosciamo bene i termini e il significato del dibattito in atto nel Paese, diviso tra coloro che sostengono la necessità di valorizzare con commissioni interne il lungo rapporto tra docenti e alunni, quale insostituibile presupposto e fondamento per una valutazione davvero consapevole delle singole situazioni, e coloro che rivendicano invece l'oggettività decisamente più accentuata di commissioni « esterne ». E non ci sfugge neppure la constatazione della sempre più evidente incapacità del Ministero della pubblica istruzione, di nominare e rendere operanti commissioni costituite — come è nella volontà della legge — da docenti di provata capacità ed esperienza, di oggettiva indipendenza rispetto ad interessate influenze locali, nonché effettivamente in grado di condurre un'azione giudicatrice ispirata a criteri di imparzialità e di omogeneità. E sappiamo altrettanto bene le ragioni per cui le diverse forze cul-

turali e politiche presenti nel paese privilegiano ora l'una ora l'altra soluzione, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambe. Non riteniamo tuttavia che i tempi siano già maturi per innovazioni radicali in questo senso, tanto più che la carenza legislativa in materia di parità, rispetto a tutto l'insieme delle scuole non statali, non consente ancora di affrontare il problema con le garanzie necessarie. Né ci sembra che la riforma degli esami sia davvero la sede più idonea per rimuovere così gravi difficoltà di fondo, anche istituzionali, che vanno invece affrontate in un disegno complessivo di norme e regolamenti che riescano a conciliare le ragioni dello Stato, in quanto responsabile primo dell'istruzione dei cittadini ed in quanto supremo garante dei contenuti reali dei titoli di studio, con le ragioni di coloro che scelgono — in piena autonomia — di accedere all'istruzione non statale, prevista peraltro dalla Costituzione, ma non ancora compiutamente regolata in via legislativa.

Riteniamo peraltro che la nostra ipotesi di esame possa fornire nel tempo elementi di giudizio sufficienti a verificare se le modalità a cui tradizionalmente si è fatto ricorso per garantire oggettività e imparzialità conservino ancora la loro iniziale validità, o se non si possano applicare, anche in questo settore, strategie nuove, che pur mantenendo tutta

la necessaria forza garantista, si rivelino più efficaci proprio in vista dei controlli che le attuali procedure intendevano attivare. Procedure che peraltro hanno progressivamente rivelato di non essere più in grado di assicurare gli scopi per i quali erano stati predisposte.

Quanto poi alle sottocommissioni distrettuali da noi proposte, ed ai lavori collegiali che esse dovranno espletare nella fase della correzione degli elaborati, abbiamo piena consapevolezza che l'ipotesi non manca di qualche macchinosità, specie per quanto concerne l'inclusione nelle sottocommissioni stesse di tutte le competenze necessarie. Confidiamo tuttavia che la volontà innovativa largamente presente nella amministrazione e nella scuola sappia superare pragmaticamente le inevitabili difficoltà.

È questo lo spirito con cui abbiamo lavorato, ed è questo lo schema di riferimento in cui collochiamo la nostra proposta, convinti come siamo dell'urgenza di intervenire su fatti fondamentali quali gli esami conclusivi della scuola secondaria superiore, la cui ragione essenziale è quella di spalancare ai giovani le porte della vita, del lavoro, delle professioni, in piena dignità e consapevolezza. Né si può più a lungo tollerare che si tratti di una equivoca porta di servizio o di un oscuro cunicolo, irto di ambiguità, irrazionalità e trabocchetti per tutti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Esami conclusivi della scuola
secondaria superiore).*

A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico, nello istituto magistrale, e nei corsi sperimentali post-diploma degli istituti professionali e degli istituti d'arte previsti rispettivamente dalle leggi 27 ottobre 1969, numero 754, e 14 settembre 1970, n. 692, si sostiene un esame di accertamento culturale e professionale.

Esso ha carattere di esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalità stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore.

Il diploma conseguito, nel quale sono esplicitamente indicate le prove di indirizzo sostenute in sede di esame, è valido ai fini della iscrizione alla Università ed ai corsi di specializzazione professionale post-secondaria previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ove attivati.

Qualora per taluni corsi o sedi universitarie, e per i corsi di specializzazione professionale di cui al comma precedente, sia previsto il numero chiuso o il numero programmato, la coerenza tra le prove sostenute in sede di esame e la specifica connotazione culturale e professionale dei corsi o delle facoltà, costituisce titolo preferenziale per l'ammissione.

Il titolo conseguito nell'esame posto a conclusione del corso di studi quinquennale nell'istituto tecnico e nell'istituto professionale, abilita all'esercizio della professione solo nel caso che le prove d'esame effettivamente sostenute coprano l'intera area delle discipline professionalizzanti.

ART. 2.

(Condizioni di ammissione).

Possono sostenere gli esami di cui all'articolo 1 della presente legge, gli alunni di scuola statale legalmente riconosciuta e pareggiata, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto tecnico, dell'istituto magistrale e dei corsi sperimentali citati nel primo comma del predetto articolo 1 e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Lo scrutinio finale di cui al precedente comma è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto oggettivamente conseguito in ciascuna di dette materie al termine del corso di studi.

I giudizi analitici devono fare esplicito riferimento alle prove di verifica utilizzate dai singoli docenti, nel corso del secondo quadrimestre o del terzo trimestre, ai fini dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità, ai loro esiti, nonché alla natura ed ai contenuti di tali prove: esercitazioni; elaborati scritti, scritto-grafici, grafici; prove pratiche e di laboratorio; interrogazioni, lavori di ricerca individuali o di gruppo su specifiche tematiche culturali e professionali, anche a carattere interdisciplinare, purché effettivamente svolti sotto la guida del docente o dei docenti interessati per competenza disciplinare purché valutati nei singoli apporti di ciascun alunno e purché organicamente integrati nel piano del lavoro didattico programmato dal consiglio di classe.

L'ammissione agli esami è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto.

Qualora i giudizi analitici di una o più discipline siano anche solo parzialmente negativi, la motivazione della ammissione deve esplicitamente contenere gli elementi oggettivi in base ai quali le risultanze negative sono state sanate in sede di decisione collegiale.

Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di Stato viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

ART. 3.

(Altre condizioni di ammissione).

Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

I candidati non considerati nel primo comma dell'articolo 2, e comunque tutti coloro, che anche se non cittadini italiani abbiano compiuto il 18° anno di età e dimostrino di avere adempiuto l'obbligo scolastico, possono chiedere di essere ammessi agli esami, previo accertamento analitico della preparazione posseduta in tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni di corso non regolarmente frequentati presso una scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, per i quali non abbiano conseguito la prevista promozione.

L'accertamento preliminare si svolge nel corso del mese di giugno, contestualmente agli esami di idoneità, presso la scuola statale competente per territorio, in base alla residenza anagrafica del candidato privatista, secondo norme da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Sono tenuti a sottoporsi all'accertamento preliminare anche i candidati già in possesso di abilitazione o maturità precedentemente conseguita. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ad indicare in linea di massima le prove integrative necessarie, tenuto conto delle competenze e conoscenze già verificate in sede di precedente esame di Stato, del tempo intercorso, delle attività di lavoro e di studio nel frattempo svolte.

ART. 4.

(Prove d'esame).

L'esame di Stato ha come fine l'accertamento del livello di istruzione e di professionalità conseguita da ciascun candi-

dato, in relazione al corso di studi seguito e alle scelte di indirizzo effettuate.

Esso consta di tre prove scritte e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti, ed ha il fine di accertare la sua capacità di organizzare nei tempi fissati la compiuta trattazione di un argomento, esprimendo il suo pensiero in forma efficace, chiara, corretta.

La seconda prova scritta ha carattere pluridisciplinare e si articola nelle seguenti diverse fasi:

a) annotazione critica ed esplicativa di uno o più brani scelti dal candidato fra quanti gli vengono a questo scopo proposti. I brani proposti, riguardanti argomenti contenuti nei programmi dell'ultimo anno di corso, sono in numero pari alle discipline previste dal piano di studi di ciascun indirizzo; il candidato è tenuto ad annotarne almeno uno;

b) stesura di almeno quattro saggi brevi, inferiori alle cento parole, su altrettanti quesiti scelti dal candidato fra quanti gli vengono proposti. La serie di quesiti proposti a ciascun candidato deve coprire l'intero arco delle discipline previste dal piano di studi di ciascun indirizzo, anche se alcuni quesiti possono avere carattere interdisciplinare.

La seconda prova scritta, nelle sue diverse articolazioni, tende ad accertare le capacità di analisi, comprensione, sintesi, concisione, sviluppate dal candidato nello intero corso degli studi, nonché le sue oggettive conoscenze, generali e specifiche, con riferimento alle discipline concretamente studiate ed alle esperienze pratiche effettivamente svolte. Essa consente altresì alla commissione di trarre indicazioni non arbitrarie circa l'orientamento culturale e professionale maturato dal candidato.

La terza prova scritta, che per l'istituto tecnico e per il liceo artistico e per i corsi sperimentali citati al primo comma dell'articolo 1 può essere grafica, scritto-grafica o pratica, e che può avere in

ogni caso carattere interdisciplinare, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio, e verterà su materie o gruppi di materie contenute nei piani di studio dei singoli indirizzi.

Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e scritto-grafiche sono garantiti dall'anonimato, per il quale si applicano le norme relative ai pubblici concorsi.

ART. 5.

(Correzione e valutazione degli elaborati).

Al fine di garantire la collegialità nella correzione e valutazione degli elaborati, ed insieme anche la massima competenza disciplinare specifica dei commissari chiamati a svolgere tale decisivo compito, nonché una maggiore omogeneità di giudizio tra commissioni, a cura del Ministero della pubblica istruzione vengono individuati raggruppamenti di discipline affini, all'interno dei quali possa effettivamente attuarsi la voluta collegialità di giudizio.

Sulla base di tali raggruppamenti e tenuto conto della dislocazione delle commissioni operanti sul territorio di propria competenza, il provveditore agli studi di ciascuna provincia costituisce sottocommissioni distrettuali per discipline anche affini, composte ciascuna da non meno di tre commissari, appartenenti a commissioni diverse. Dette sottocommissioni si riuniscono nel periodo intercorrente tra la fine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali, nella sede del distretto scolastico o in altra indicata dal provveditore agli studi, per procedere alla correzione e valutazione collegiale di tutti gli elaborati relativi alle discipline facenti parte del gruppo, per tutti i dati attribuiti alle commissioni operanti nel distretto.

Al termine della correzione e valutazione delle prove, le sottocommissioni si sciogliono ed i commissari riferiscono alla commissione interessata l'esito dei lavori. Dopo adeguata discussione, le commissioni acquisiscono gli elementi emersi attraverso la valutazione di tutte le prove scritte e procedono ad un primo bi-

lancio, che costituisce atto preliminare in vista dei successivi colloqui.

Qualora le commissioni operanti nel distretto siano meno di tre le sottocommissioni saranno costituite a carattere interdistrettuale.

ART. 6.

(Colloquio).

Il colloquio verte sugli argomenti trattati da ciascun candidato nelle tre prove scritte, nonché sui lavori di ricerca, individuale o di gruppo, eventualmente presentati, di cui all'articolo 2, terzo comma, della presente legge. Esso può altresì estendersi a tutti gli opportuni riferimenti al complesso delle discipline studiate nel corso dell'ultimo anno, secondo quanto indicato nei programmi d'esame presentati dalla scuola o dal candidato esterno.

Il colloquio, che non può di norma durare meno di trenta minuti né superare i quarantacinque minuti, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

ART. 7.

(Commissioni giudicatrici).

Il terz'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Qualora nell'ambito della commissione non siano disponibili membri effettivi competenti per tutte le discipline scelte dai candidati nel corso della seconda prova scritta, è data facoltà al presidente, sentito il provveditore agli studi, di nominare membri aggregati, a pieno titolo, i quali partecipano alla correzione e valutazione delle prove riguardanti la disciplina per la quale sono nominati, al colloquio dei candidati che la abbiano scelta, ed alle relative operazioni di scrutinio ».

ART. 8.

(Giudizio conclusivo).

A conclusione dell'esame viene formulato per ciascun candidato un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal *curriculum* degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione, ivi comprese, nel caso dello studente lavoratore, copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione svolta, la qualifica e l'orario di lavoro.

Per ciascun candidato la commissione registra anche l'orientamento manifestato attraverso le scelte effettuate nel corso della seconda prova scritta, nonché l'eventuale presentazione dei lavori di ricerca, se positivamente valutati ai fini della ammissione all'esame e al superamento dell'esame stesso.

I diplomi recano, per ciascun candidato, l'indicazione delle prove scritte sostenute, le scelte effettuate in sede di seconda prova scritta, nonché il voto globalmente riportato.